

ECC. MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO PER CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA

(Artt. 606 e 666 c. 6 c.p.p.)

Avverso l'ordinanza del P.G. Di Milano dr. Prato in data 23.2.2015, N. SIEP 1398/14

Copia
⑥

Il sottoscritto Avv. Umberto Fantini, quale difensore del Dott. Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano, nato a Milano, il 19.11.1952, residente in Corso di Porta Romana 54, Milano, giusta procura speciale in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in C.so di Porta Romana 54 Milano, fax 02/36582658, Pec. umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

Premesso che:

1. Con ordinanza in data 23.2.2015, il Sostituto P.G. Presso la Corte d'Appello di Milano, Dott. Prato, incaricato di dare esecuzione alla sentenza n. 1716/2010 della Corte d'Appello di Milano, a carico dell'odierno ricorrente, passata in giudicato in data 22.10.14, disponeva la trasmissione degli atti al P.M. di Trento, ritenendolo erroneamente competente ad emettere il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti, in forza del passaggio in giudicato della sentenza N. 1/2013 del Tribunale di Trento, irrevocabile il 15.1.15, a seguito della sentenza n. 10406/15 della Corte di Cassazione (All. 1);
2. In data 15.4.2015 il P.M di Trento emetteva inizialmente provvedimento di cumulo ai sensi degli artt. 663, 665 c.p.p. (n. 87/15 SIEP), comunicato via PEC in data 9.5.2015 (All. 2);
3. In data 22.4.2014, il Dott. Pietro Palau Giovannetti presentava quindi incidente di esecuzione, R.G.132/15 SIGE/D, con udienza fissata al 9.6.2015, sollevando in via pregiudiziale eccezione di incompetenza funzionale e territoriale, in favore della Corte d'Appello di Milano, facendo osservare che l'ultimo provvedimento rilevante non è la succitata sentenza monocratica n. 1/2013 del Tribunale di Trento, che invero è meramente confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 95/12, di condanna ad € 2.500.00 di multa, per l'ipotesi di cui all'art. 595 c.p., bensì la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1716/10, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, co. 3, D.lg. 274/2000, ivi radicandosi pertanto la competenza ai fini dell'esecuzione (All. 3);
4. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 28.4.2015, a modifica del proprio provvedimento del 24.4.2015, che individuava erroneamente competente la Procura Generale di Brescia, ha a sua volta declinato la competenza della sede di Trento ad emettere i provvedimenti di esecuzione in favore della Procura Generale di Milano, quale Giudice dell'Esecuzione (All. 4);
5. Il P.G. di Milano, Dr.ssa Gay, titolare sia dell'esecuzione che della domanda di grazia, con ordinanza in data 08.05.2015, declinava a sua volta nuovamente la competenza, restituendo gli atti alla Procura

Deposito in Cancelleria
da *Avv. Umberto Fantini* in *Tesoro* n. *0313/07*
Milano, il *17.5.2015*
Assistente Giudiziario
Manigazzini

Generale presso la Corte d'Appello di Trento, individuandone la competenza sia funzionale che territoriale, invocando una serie di sentenze del tutto inconferenti al caso di specie e alle norme sulla competenza del Giudice di Pace (All. 5);

6. Con Ordinanza in data 12.5.2015 il P.M. di Trento annullava il proprio precedente di cumulo, rilevando che la competenza a provvedere all'esecuzione spetti ex art 40 co. 3 dl.vo 274/2000 alla Procura Generale c/o Corte d'Appello di Milano, in forza della sentenza emessa in data 25.5.10 dalla Corte di Appello di Milano, irrevocabile il 22.10.2014 a seguito di rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, in riforma sostanziale della sentenza d.d. 24.5.00 Tribunale Milano (All. 6);

7. In tale contesto, per scrupolo defensionale, onde evitare pregiudizi e decadenze, il sottoscritto difensore depositava incidente di esecuzione anche presso la Corte d'Appello di Milano, di cui è in attesa della fissazione d'udienza (All. 7).

oooooooo

Alla luce di quanto *ut supra* esposto ed allegato, stante la situazione di stasi e di incertezza che si è venuta a determinare, appare necessario adire codesta Suprema Corte regolatrice per stabilire la competenza a deliberare in principalità in ordine alla competenza sull'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1716/10 e all'emanando provvedimento di cumulo, conseguente il passaggio in giudicato in data 15.1.2015, della sentenza del G.d.P. di Trento n. 95/2012, nonché, in conseguenza, in relazione all'incidente di esecuzione, attualmente pendente sia avanti al Tribunale di Trento sia avanti alla Corte d'Appello di Milano.

DIRITTO

Nella specie, deve rilevarsi che la decisione indicata dal P.G. di Milano, quale ultima condanna intervenuta, erroneamente attribuita al Tribunale di Trento, è invero come comprovato in atti, una mera integrale conferma della pronuncia di condanna di primo grado resa dal G.d.P. di Trento. A questa stregua, pertanto, in applicazione del canone processuale contenuto nell'art. 665 c. 2 c.p.p., la competenza *in executivis*, avrebbe dovuto venire caso mai ascritta al giudice di primo grado, ovvero al G.d.P. di Trento, ovviamente solo qualora non risultassero altre condanne provenienti dal Giudice Ordinario (monocratico o collegiale).

Nella presente fattispecie processuale siamo dunque di fronte ad un caso di concorrenza di competenza per l'esecuzione penale tra il Giudice di Pace (Trento) ed un Giudice ordinario (la Corte d'Appello di Milano) che ha emanato l'ultima decisione antecedente passata in giudicato e, pertanto, sulla base del richiamato disposto dell'art. 40, co. 3, D.lg. 274/2000, deve ritenersi competente ai fini dell'esecuzione il Giudice Ordinario. Oltre tutto si consideri che nel caso in questione la sentenza emessa dal Tribunale di Trento, contiene una mera condanna al pagamento di una pena pecuniaria che, *ex lege*, nessuna incidenza giuridico-processuale può rivestire ai fini dell'emanando provvedimento di cumulo e della complessità delle questioni sottostanti.

Peraltro, sia la dottrina che la giurisprudenza contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. di Milano sono concordi nel ritenere che "Il criterio cronologico non trova applicazione allorquando i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, in particolare, è competente in ogni caso il giudice ordinario". Precisando che: "Al riguardo, l'art. 40 d.lgs. 28.8.2000 n. 274, in conseguenza dei precisi limiti funzionali del giudice di pace, dispone che se i provvedimenti oggetto del processo esecutivo sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo".

Da ultimo, vale la pena ricordare che la violazione delle regole che determinano la competenza del giudice dell'esecuzione, secondo la dottrina (Corbi F., *L'esecuzione nel processo penale*, cit., 186) e la giurisprudenza (Cass. pen., 28.4.2010, n. 18734; Cass. pen., 11.6.2008, n. 240812; Cass., S.U., 20.7.1994, n. 14), comporta la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e del provvedimento definitorio dello stesso.

Ogni violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell'ambito dello stesso procedimento, senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore (Cass., pen., 4.7.2008, n. 31946), ma può essere rilevata, pure d'ufficio, anche con il ricorso per cassazione (Cass., S.U., 25.1.2005, n. 4419).

L'atto del giudice incompetente, secondo talune decisioni, sarebbe anche affetto da abnormità sul piano funzionale (Cass., pen., 6.3.2009, n. 23178; Cass. pen., 7.10.2004, n. 43451).

Ragione per cui occorre concludere per l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Trento, in favore della Procura Generale di Milano.

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra* difeso e domiciliato,

CHIEDE

a codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione regolatrice, di risolvere il conflitto negativo improprio di competenza, in favore della Procura Generale di Milano, annullando l'ordinanza del P.G di Milano in data 23.2.2015 e per quanto possa occorrere quella dell' 08.5.2015.

Si produce

- 1) Ordinanza 23.2.2015 Sost. P.G. Declinatoria di competenza in favore P.M. Trento;
- 2) Provvedimento di cumulo P.M. Trento;
- 3) Incidente di esecuzione in data 22.5.15 Tribunale di Trento (frontespizio deposito);
- 4) Ordinanza sostituto P.G. di Trento dr. De Benedetto in data 28.4.2015;
- 5) Ordinanza P.G. Milano 8.5.2015 declinatoria di competenza;
- 6) Revoca provvedimento di cumulo P.M. Trento;
- 7) Incidente di esecuzione Milano 29.5.2015 (frontespizio deposito).

Con osservanza.

Milano, 29 maggio 2015

Avv. Umberto Fantini

Avv. Umberto Fantini


NOMINA DI DIFENSORE

Il sottoscritto Dott. Pietro Palau Giovannetti, in relazione al ricorso che precede, dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, iscritto all'Albo speciale dei difensori patrocinatori presso la Suprema Corte di Cassazione, eleggendo domicilio in C.so di P.ta Romana 54, Milano.

Con osservanza.

Milano, 29 maggio 2015

Pietro Palau Giovannetti



E' autentica:

